



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. 21/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.50 del 18 febbraio 2019

OGGETTO:

Istanza TERNANA SOCCORSO IMMOBILIARE s.r.l. (fascicolo n.54) – esclusione parziale

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del Comune di Terni, si è riunito l'intestato Organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente	x	
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente		x

PREMESSO CHE

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018;
- l'OSL si è insediato in data 11 aprile 2018;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente.

VISTO

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- il sig. **Nardi Roberto**, in qualità di legale rappresentante della società **TERNANA SOCCORSO IMMOBILIARE s.r.l.** ha proposto istanza (prot.n.0053340 del 19/04/18) per l'ammissione alla massa passiva del credito di € 224.061,43 in virtù delle sentenze del tribunale di Terni n.31/13 e n.174/14 e della Corte di appello di Perugia n.656/15 e n.657/15;
- il responsabile del servizio competente, dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità, ha reso all'O.S.L. l'attestazione richiesta (prot.n.0094033 del 18/02/19), da cui risulta che il debito fuori bilancio va riconosciuto limitatamente alle somme di cui all'atto di precetto del 16/12/2016 per € 187.457,04, alle somme relative a spese di custodia del periodo 16/12/16-31/12/17 per € 32.452, oltre ad interessi legali per € 163,67; ha precisato, tuttavia, che pende giudizio di Cassazione contro le sentenze che sostengono la pretesa creditoria. Secondo l'attestazione non va riconosciuta, invece, la somma di € 3.988,72 relativa alle spese legali sostenute per l'esecuzione immobiliare, in quanto il Tribunale di Terni (sent.752/2016) ha dichiarato impignorabile il bene, condannando il ricorrente al rimborso delle spese legali all'Amministrazione comunale;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

di escludere l'istanza della società **TERNANA SOCCORSO IMMOBILIARE s.r.l.** (prot.n.0053340 del 19/04/18), limitatamente al credito di € 3.988,72 relativo alle spese legali sostenute per l'esecuzione immobiliare, rinviando la valutazione della restante parte all'esito del giudizio in Cassazione .

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura degli uffici comunali. Avverso essa è ammesso ricorso nelle forme di legge di fronte al Giudice competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Massimiliano Bardani